

## REGOLAMENTO (CE) N. 758/95 DELLA COMMISSIONE

del 3 aprile 1995

recante modalità particolari per la fissazione dei tassi di conversione agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 1, lettera b), l'articolo 3, paragrafo 2 e l'articolo 12,

considerando che la situazione monetaria ha reso necessario il ricorso a periodi di riferimento di conferma, a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 e 5 del regolamento (CEE) n. 3813/92, a partire dal 24 febbraio 1995 per il franco belga e lussemburghese e a partire dal 16 marzo 1995 per il marco tedesco, il fiorino olandese e lo scellino austriaco; che la durata di tali periodi è di dieci giorni a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione, del 30 aprile 1993, recante modalità per la determinazione e l'applicazione dei tassi di conversione utilizzati nel settore agricolo <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 157/95 <sup>(4)</sup>;

considerando che le turbolenze monetarie a cui si assiste non permettono la fissazione a breve termine dei tassi rappresentativi di mercato ad un livello relativamente stabilizzato e, di conseguenza, dei tassi di conversione agricoli, in particolare per il franco belga e lussemburghese; che, stando così le cose, è opportuno prorogare la durata di uno dei periodi di conferma, nei limiti previsti all'articolo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 3813/92;

considerando che per ridurre la sussistenza prolungata di divari bilaterali consistenti, è tuttavia opportuno eliminare ogni dieci giorni i divari monetari negativi medi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei competenti comitati di gestione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

In deroga all'articolo 2, paragrafo 3, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1068/93, il periodo di conferma che ha inizio il 26 marzo 1995 scade il 24 aprile 1995.

*Articolo 2*

I divari monetari negativi calcolati rispetto alla media dei tassi dell'ecu dei dieci giorni precedenti sono ridotti a zero dalla Commissione il 5, il 15 e il 25 aprile 1995.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 1995.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

<sup>(4)</sup> GU n. L 24 dell'1. 2. 1995, pag. 1.